



Al Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 44 del 20 aprile 2020

DIPARTIMENTO: SANITA' (DPF)

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Prestazione di attività ambulatoriali - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

SERVIZIO: Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale - ICT - (DPF017)

L'Estensore
Dott. Lorenzo Pingiotti
(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
vacante

Al Direttore REGIONALE

data: **20 aprile 2020**

Prot. n. **3881/20/DPF017**

Il DIRETTORE REGIONALE
Dr. Giuseppe Bucciarelli
(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto alla Sanità data: **20 aprile 2020**

Prot.n. **3881/20/DPF**

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale

data: **20 aprile 2020**

Prot. n. **3881/20/**



Al Presidente della Regione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTI i provvedimenti emanati dal Dipartimento della Protezione Civile durante l'intero periodo dell'emergenza;

VISTO l'art.13, comma 1, del D.L. n. 14 del 9 marzo 2020 che prescrive espressamente: "al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le provincie autonome, possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria";

CONSIDERATO che l'art. 2 del DPCM 10 aprile 2020 consente la ripresa delle attività di cui all'allegato 3 del Decreto stesso, tra cui il codice Istat (ATECO) 86 denominato Assistenza Sanitaria, che ricomprende tra gli altri: studi medici specialistici e poliambulatori, laboratori radiografici, laboratori di analisi cliniche etc;



Al Presidente della Regione

RICHIAMATA l'OPGR n. 3 del 9 marzo 2020 e successive proroghe, con cui la regione Abruzzo, al fine di assicurare il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e al fine di limitare il carico di persone presenti nelle strutture ospedaliere, ha disposto la sospensione di tutte le attività ambulatoriali programmate, in particolare quelle in Classe di Priorità B (Breve), D (Differibile) e P (Programmata) erogate nei Presidi Ospedalieri pubblici e privati accreditati, compresa l'attività in ALPI, precisando che rimangono tuttavia garantite le attività ambulatoriali in classe di Priorità U (Urgente) e le prestazioni previste nell'Allegato B dell'Ordinanza 3/2020;

CONSIDERATO che con l'OPGR n. 23 del 3 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni di cui al punto 2 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3/2020 è stata prorogata al 13 aprile 2020;

CONSIDERATO, altresì, che con l'OPGR n. 37 del 15 aprile 2020, al punto 11, si è disposto che l'efficacia delle disposizioni di cui al punto 1 dell'Ordinanza n. 23 del 3 aprile 2020 è prorogata al 20 aprile 2020; stabilendo che, al fine di rendere omogenee le iniziative di riorganizzazione delle attività ambulatoriali e limitare i flussi di pazienti all'interno delle strutture di assistenza, verranno impartite, in linea con le Indicazioni Ministeriali, specifiche disposizioni per la riprogrammazione delle attività in base alla valutazione del rapporto rischio/beneficio;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n.7422 del 16 marzo 2020, che, al fine di limitare i flussi di pazienti all'interno delle strutture di assistenza, dispone la riprogrammazione delle attività ambulatoriali per le prestazioni garantite dal SSN e considera non procrastinabili tutte le prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità, come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019:

- U (Urgente): da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
- B (Breve), da eseguire entro 10 giorni;

mentre sono considerate procrastinabili quelle prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019: D (Differibile) e P (Programmata);

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 8076 del 30 marzo 2020 che raccomandava di includere nelle attività non procrastinabili, sia ambulatoriali che di ricovero, tutte le attività programmate di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello previsto dalle campagne di screening oncologico), nonché le attività programmate volte alla tutela della salute materno infantile;

VISTE le Linee Guida del Sistema di Emergenza Urgenza n. 1/1996, che contempla la previsione, da parte delle Regioni, dell'istituzione di un "Comitato regionale sanitario per l'emergenza, con compiti di programmazione ed indirizzo delle attività svolte nel sistema di emergenza";

VISTA la Legge Regionale n. 5/2008 ed in particolare il punto 5.4.1, il quale tra l'altro, prevede che la Giunta Regionale si avvalga dell'attività di un Comitato Regionale per l'Emergenza-Urgenza;

VISTA la DGR 702 del 24 ottobre 2011 recante "Costituzione del Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo" (CREA);

CONSIDERATO lo stretto raccordo del Comitato tecnico CREA, per il tramite del Dipartimento Sanità, con l'Unità di Crisi istituita presso la Regione Abruzzo per la gestione dell'emergenza Covid-2019;

VISTA la Nota Prot. RA 102569/20 del 16 marzo 2020 a firma dell'Assessore Regionale della Salute, con cui si richiedeva al CREA e al RSR (referente sanitario regionale per le emergenze) un parere tecnico, per la



Al Presidente della Regione

durata del periodo di emergenza, in ordine alla riprogrammazione delle attività ambulatoriali precedentemente sospese;

VISTO il Verbale d'incontro CREA trasmesso in data 20 aprile 2020 con nota prot. 454/ASR (**Allegato A**), ad esito della riunione tenutasi in modalità videoconferenza in pari data, convocata giusta nota prot. 450/ASR del 17/04/2020 e avente all'ordine del giorno la riprogrammazione delle attività ambulatoriali delle strutture sanitarie ex OPR n. 37 del 15.04.2020;

CONDIVISE le valutazioni espresse dal CREA nel corso dell'incontro del 20 aprile 2020;

RITENUTO opportuno assumere le precitate misure, utili a consentire alle Aziende Sanitarie Locali l'adozione dei provvedimenti idonei a garantire una graduale ripresa dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali;

ORDINA

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. a decorrere dal 27 aprile 2020 e fino a diversa disposizione, è consentita l'erogazione di prestazioni di attività ambulatoriale, inclusa la chirurgia ambulatoriale delle strutture pubbliche e private autorizzate e accreditate, relative a richieste di esami o visite in classe di priorità B (Breve), in aggiunta alle prestazioni -- mai sospese - della classe di priorità U (Urgente);

2. per l'effetto, di proseguire senza soluzione di continuità e fino a diversa disposizione, con la sospensione temporanea delle attività ambulatoriali per le priorità D (Differibile) e P (Programmata);

3. di raccomandare alle Aziende Sanitarie di valutare la possibilità, ove possibile, di identificare e istituire - preferibilmente presso strutture sanitarie distrettuali/territoriali - percorsi e spazi (sale d'attesa) dedicati e di preordinare gli accessi attraverso un'adeguata organizzazione delle prenotazioni con le seguenti modalità:

- Regolazione degli ingressi per impedire l'affollamento degli spazi e delle sale d'attesa;
- Divieto di permanenza nelle sale d'attesa degli accompagnatori dei pazienti, fatte salve specifiche indicazioni a favore dei minori, dei disabili e non autosufficienti;
- Obbligo, per pazienti e accompagnatori, di indossare la mascherina chirurgica per accedere a qualunque tipo di prestazione;
- Divieto di accesso a chi presenta sintomi simil-influenzali e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- Obbligo di igienizzare le mani in ingresso e in uscita;
- Divieto di anticipo dell'orario di arrivo rispetto all'appuntamento, mantenendo il distanziamento nel corso dell'attesa.

4. che nel periodo decorrente dal 20 al 27 aprile le Aziende Sanitarie provvedano alla preparazione di un piano del recupero dei pazienti e di revisione dell'offerta secondo le modalità descritte nell'**Allegato A**;

5. di disporre, sino a diverso provvedimento, la prosecuzione della sospensione delle attività intramoenia; sono fatte salve dalla sospensione, come da OPR n 3/2020, le prestazioni sotto riportate:

- a) prestazioni onco-ematologiche, radioterapiche e chemioterapiche;
- b) prestazioni individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento, incluse quelle in ADI;
- c) prestazioni dialitiche;
- d) controlli chirurgici e ortopedici post-intervento;



Al Presidente della Regione

- e) terapia del dolore;
- f) prestazioni connesse alla PMA (Procreazione Medicalmente Assistita);
- g) attività di pre-ospedalizzazione per interventi in classe A;
- h) prestazioni dei servizi pubblici nell'area salute mentale dell'età evolutiva e dell'età adulta e i servizi sulle dipendenze (SERD);
- i) prelievi ambulatoriali a carattere d'urgenza, e le prestazioni TAO;
- j) vaccinazioni obbligatorie secondo calendario nazionale vigente;
- k) attività connesse alla donazione del sangue.

6. di non sospendere, al fine di evitare/ridurre eventuali esiti invalidanti, le prestazioni di ricovero per riabilitazione ospedaliera ed extra-ospedaliera acuta e post-acuta;

7. per l'area dell'assistenza specialistica riabilitativa ambulatoriale e domiciliare, di garantire primariamente la presa in carico delle persone con esiti recenti di patologie acute disabilitanti, in cui i trattamenti riabilitativi siano necessari per ridurre o emendare deficit funzionali che, se non trattati, porterebbero a una condizione di disabilità protratta o permanente e/o al deterioramento delle capacità funzionali;

8. alle ASL di valutare, per le condizioni disabilitanti ad andamento cronico, con o senza riacutizzazioni, modalità alternative di presa in carico (teleassistenza, teleconsulto) relative a persone che non hanno presentato un recente evento acuto disabilitante, in modo da differire l'intervento in presenza;

9. al fine di rendere omogenee le iniziative di riorganizzazione delle attività ospedaliere di ricovero diurno e ordinario, di raccomandare, fino a diverso provvedimento, la proroga della sospensione per tutti i ricoveri programmati, ad eccezione degli interventi di ricovero non procrastinabile come definiti in Allegato;

10. per quanto premesso, di disporre che le Direzioni Generali Aziendali procedano a una corretta e puntuale riprogrammazione delle attività ambulatoriali, inclusa la chirurgia ambulatoriale, delle strutture pubbliche e private autorizzate ed accreditate, secondo le misure adottate con la presente ordinanza.

Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicurano l'esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

20 aprile 2020

Il Presidente della Giunta

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente